Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 298 del 21 dicembre 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 183/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. **301.**

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. **302.**

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. **301.**

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

SIAP;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;

SINAPPE;

Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;

SiALPe - ASIA;

per il Corpo forestale dello Stato:

SAPAF;

UGL/Corpo Forestale dello Stato;

SAPECOFS;

DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-*bis*	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-*bis*	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Qualifiche	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	23.175,00
Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	22.325,25
Commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	20.587,13
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	21.475,50
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	20.934,75
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	20.548,50
Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	19.776,00
Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	19.158,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	18.655,88
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	18.926,25
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	18.578,63
Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	17.960,63
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	17.342,63
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	17.535,75
Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	17.226,75
Assistente e qualifiche equiparate	108,00	16.686,00
Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	16.145,25
Agente e qualifiche equiparate	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità:

Qualifiche e posizioni economiche (*)	Livello	Euro
Vice questore aggiunto	IX	32,98
Commissario capo	VIII	33,56
Commissario	VIII	31,11
Vice commissario	VII-*bis*	29,88
Ispettore superiore sostituto commissario	VII-*bis*	32,44
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII-*bis*	30,88
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001		30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001		30,88
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001-76/2001	VII-*bis*	29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica	VII	28,88
Ispettore	VI-*bis*	28,28
Vice ispettore	VI	28,02
Sovrintendente capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica	VI-*bis*	27,61
Sovrintendente capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica		27,61
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica		27,61
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	VI-*bis*	26,61
Sovrintendente	VI	26,02
Vice sovrintendente	VI	24,23
Assistente capo con più 16 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica	V	26,32
Assistente capo con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica	V	25,43
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica		25,43
Assistente	V	23,87
Agente scelto	V	22,31
Agente	V	21,44

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonché le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturno festivo (euro)
Livelli	Qualifiche/posizioni economiche	Parametri			
IX	Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Commissario capo e qualifiche equiparate	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Commissario e qualifiche equiparate	139,00	12,27	13,87	16,01
VII-*bis*	Vice commissario e qualifiche equiparate	133,25	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate	139,00	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	135,50	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Ispettore capo e qualifiche equiparate	128,00	11,21	12,67	14,62
VI-*bis*	Ispettore e qualifiche equiparate	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Vice Ispettore e qualifiche equiparate	120,75	10,26	11,60	13,39
VI-*bis*	Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	122,50	10,74	12,14	14,00
VI-*bis*	Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Sovrintendente e qualifiche equiparate	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente capo e qualifiche equiparate	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Assistente e qualifiche equiparate	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Agente scelto e qualifiche equiparate	104,50	9,65	10,91	12,59
V	Agente e qualifiche equiparate	101,25	9,65	10,91	12,59

Art. 4.

Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	45,30	15,90
Commissario capo e qualifiche equiparate	44,50	15,60
Commissario e qualifiche equiparate	44,10	15,40
Vice commissario e qualifiche equiparate	42,30	14,80
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	43,10	15,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate	41,10	14,40
Ispettore e qualifiche equiparate	39,80	14,00
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	38,60	13,50
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	39,70	13,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,30	13,10
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	37,10	13,10
Assistente capo e qualifiche equiparate	33,40	11,70
Assistente e qualifiche equiparate	30,40	10,70
Agente scelto e qualifiche equiparate	29,00	10,00
Agente e qualifiche equiparate	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	761,30	777,20
Commissario capo e qualifiche equiparate	747,20	762,80
Commissario e qualifiche equiparate	740,40	755,80
Vice commissario e qualifiche equiparate	710,40	725,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate	723,30	738,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate	690,70	705,10
Ispettore e qualifiche equiparate	669,20	683,20
Vice Ispettore e qualifiche equiparate	648,30	661,80
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	666,20	680,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate	626,80	639,90
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate	623,70	636,80
Assistente capo e qualifiche equiparate	561,10	572,80
Assistente e qualifiche equiparate	510,80	521,50
Agente scelto e qualifiche equiparate	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

Art. 5.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 6.

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 7.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l'anno 2005:

1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 9.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-*bis*	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-*bis*	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sottotenente	133,25	20.587,13
Maresciallo Aiutante SUPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante «Luogotente»	139,00	21.475,50
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante	133,00	20.548,50
Maresciallo Capo	128,00	19.776,00
Maresciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Maresciallo	120,75	18.655,88
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Brigadiere Capo	120,25	18.578,63
Brigadiere	116,25	17.960,63
Vice Brigadiere	112,25	17.342,63
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Appuntato Scelto	111,50	17.226,75
Appuntato	108,00	16.686,00
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto	104,50	16.145,25
Carabiniere/Finanziere	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 10.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità:

Gradi e posizioni economiche	Livello	Euro
Tenente colonnello Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII-*bis*	29,88
Maresciallo aiutante SUPS «luogotenente»\ Maresciallo aiutante «luogotenente»	VII-*bis*	32,44
Maresciallo aiutante SUPS\Maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001		30,88
Maresciallo aiutante SUPS\Maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-*bis*	30,88
Maresciallo aiutante SUPS\Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001		30,88
Maresciallo aiutante SUPS\Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001	VII-*bis*	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario con più 3 anni e 6 mesi nel grado	VI-*bis*	28,28
Maresciallo con più 1 anno nel grado	VI	28,02
Brigadiere capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado		27,61
Brigadiere capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-*bis*	27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado		27,61
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-*bis*	26,61
Brigadiere	VI	26,02
Vicebrigadiere con più 3 anni e 6 mesi nel grado	VI	24,23
Appuntato scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado	V	26,32
Appuntato scelto con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado		25,43
Appuntato	V	23,87
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	V	22,31
Carabiniere\Finanziere	V	21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturno festivo (euro)
Livelli	Gradi/posizioni economiche	Parametri			
IX	Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Capitano	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Tenente	139,00	12,27	13,87	16,01
VII-*bis*	Sottotenente	133,25	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	Maresciallo Aiutante SUPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante «Luogotenente»	139,00	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Maresciallo Capo	128,00	11,21	12,67	14,62
VI-*bis*	Maresciallo Ordinario	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Maresciallo	120,75	10,26	11,60	13,39
VI-*bis*	Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	10,74	12,14	14,00
VI-*bis*	Brigadiere Capo	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Brigadiere	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Vice Brigadiere	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Appuntato Scelto	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Appuntato	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto	104,50	9,65	10,91	12,59

Art. 11.

Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	45,30	15,90
Capitano	44,50	15,60
Tenente	44,10	15,40
Sottotenente	42,30	14,80
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	43,10	15,10
Maresciallo Capo	41,10	14,40
Maresciallo Ordinario	39,80	14,00
Maresciallo	38,60	13,50
Brigadiere Capo	39,70	13,90
Brigadiere	37,30	13,10
Vice Brigadiere	37,10	13,10
Appuntato Scelto	33,40	11,70
Appuntato	30,40	10,70
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto	29,00	10,00
Carabiniere/Finanziere	28,00	10,00

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello e Maggiore	761,30	777,20
Capitano	747,20	762,80
Tenente	740,40	755,80
Sottotenente	710,40	725,20
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	723,30	738,40
Maresciallo Capo	690,70	705,10
Maresciallo Ordinario	669,20	683,20
Maresciallo	648,30	661,80
Brigadiere Capo	666,20	680,10
Brigadiere	626,80	639,90
Vice Brigadiere	623,70	636,80
Appuntato Scelto	561,10	572,80
Appuntato	510,80	521,50
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto	468,40	478,40
Agente e qualifiche equiparate	432,20	442,20

Art. 12.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 13.

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 14.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l'anno 2004:

1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;

b) per l'anno 2005:

1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;

2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Mazzella, *Ministro per la funzione pubblica*

Pisanu, *Ministro dell'interno*

Martino, *Ministro della difesa*

Castelli, *Ministro della giustizia*

Alemanno, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Siniscalco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate». Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 *(Provvedimenti)*. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *A)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *B)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-*bis*. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di consestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *B)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta — da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa — al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, reca: «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).».

— Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca: «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».

— La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.». Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*. — 1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'àmbito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Note all'art. 1:

— L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.». Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3:

«3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro	8.776,59
livello VI	Euro	9.675,07
livello VI-*bis*	Euro	10.379,57
livello VII	Euro	11.082,86
livello VII-*bis*	Euro	11.861,89
livello VIII	Euro	12.643,32
livello IX	Euro	14.437,35».

— Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonché la tabella 3 allegata al medesimo decreto:

«Art. 2 *(Sistema dei parametri stipendiali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

«Art. 3 *(Effetti del sistema dei parametri stipendiali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

«TABELLA 3
(Art. 2, comma 4)

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

TABELLA DEGLI STIPENDI AL 1° GENNAIO 2005 BASATI SUI PARAMETRI

POSIZIONI DI PROVENIENZA (*)	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI (*)	POSIZIONI ECONOMICHE DI PROVENIENZA							STIPENDIO BASATO SUL SISTEMA DEI PARAMETRI	
		LIVELLO	NUMERO SCATTI GERARCHICI (Tabella allegata art. 43 bis Legge 1 aprile 1981 n° 121; Artt. 138 - 140 Legge 312/80)	NUMERO SCATTI AGGIUNTIVI (DECRETI LEGISLATIVI: 53/2001-87/2001 76/2001)	EMOLUMENTO PENSIONABILE DI RIORDINO (DECRETI LEGISLATIVI: 53/2001-87/2001-76/2001)	EMOLUMENTI: - ISP. SUP. (Art. 3 comma 2 Legge 28.3.97 n° 85) - SOVR. CAPO - ASS. CAPO (Art. 1 comma 1 e 3 Legge 30.11.00 n° 356)	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	TOTALE STIPENDIO E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI	STIPENDI ANNUI LORDI CON PARAMETRI
	DIRETTIVI									
VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	IX	0	0			6.641,40	21.078,75	150,00	22.372,50
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	VIII	1	0			6.545,28	19.505,68	144,50	21.552,18
COMMISSARIO	COMMISSARIO	VIII	0	0			6.545,28	19.188,60	139,00	20.731,85
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	VII BIS	0	0			6.495,48	18.357,37	133,25	19.874,24
	RUOLO ISPETTORI									
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	VII BIS	0	2		781,43	6.495,48	19.733,89	139,00	20.731,85
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 a. nella qualifica)		0	1		781,43	6.495,48	19.436,35	135,50	20.209,83
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001- 87/2001-76/2001			0	0		781,43	6.495,48	19.138,80		20.209,83
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001- 87/2001-76/2001			0	1			6.495,48	18.654,92		20.209,83
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D. Lvo 53/2001- 87/2001-76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS		0	0			6.495,48	18.357,37	133,00	19.836,95
ISPETTORE CAPO CON MENO DI 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	VII	0	0			6.445,80	17.528,66	128,00	19.091,20
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	VI BIS	1	0	258,23		6.408,48	17.306,77	124,00	18.494,60
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica			1	0			6.408,48	17.048,54		18.494,60
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANN0 nella qualifica	VICE ISPETTORE	VI	2	0	258,23		6.371,04	16.790,09	120,75	18.009,86
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANN0 nella qualifica			2	0			6.371,04	16.531,86		18.009,86
	RUOLO SOVRINTENDENTI									
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	VI BIS	0	1		232,41	6.408,48	17.280,95	122,50	18.270,88
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica			0	0		232,41	6.408,48	17.020,46		18.270,88
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica			0	1			6.408,48	17.048,54		18.270,88
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	VI BIS	0	0			6.408,48	16.788,05	120,25	17.935,29
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	VI	1	0			6.371,04	16.288,99	116,25	17.338,69
VICE SOVRINTENDENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE		0	0	191,09		6.371,04	16.237,20	112,25	16.742,09
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica			0	0			6.371,04	16.046,11		16.742,09
	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI									
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	V	3	1		247,90	6.317,88	16.224,03	113,50	16.928,53
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	V	3	0		247,90	6.317,88	16.003,61	111,50	16.630,23
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica			3	0			6.317,88	15.755,71		16.630,23
ASSISTENTE	ASSISTENTE	V	2	0			6.317,88	15.535,30	108,00	16.108,20
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	V	1	0			6.317,88	15.314,88	104,50	15.586,18
AGENTE	AGENTE	V					6.317,88	15.094,47	101,25	15.094,47

».

(*) SONO COMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHE' LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

— La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.», delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

— La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.». Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:

«Art. 2 *(Armonizzazione)*. — 1 - 8 *(Omissis)*.

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione e durata)*. — 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per certo del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto sulle procedure.».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.». Si riporta il testo dell'art. 82:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

— Si riporta la Tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B1 Anticipazioni anno 2004 Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Art. 5, comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA [*]	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI [*]	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	DIRETTIVI	
VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	730,74
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	1.156,47
COMMISSARIO	COMMISSARIO	871,66
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	856,75

[*] SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

POSIZIONI DI PROVENIENZA [*]	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI [*]	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	RUOLO ISPETTORI	
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	564,80
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		437,44
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 a. nella qualifica)	604,94
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001		878,81
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 53/2001 - D.Lgs. n. 87/2001 - D.Lgs. n. 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS	835,69
ISPETTORE CAPO CON MENO 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	882,55
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	671,47
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		817,33
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANNO nella qualifica	VICE ISPETTORE	690,07
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANNO nella qualifica		835,93
	RUOLO SOVRINTENDENTI	
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		559,69
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	706,26
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		690,97
SOVRINT. CAPO CON MENO DI 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	647,98
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	593,46
VICE SOVRINTENDENTE CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	285,18
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		393,10
	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	
ASSISTENTE CAPO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	400,17
ASSISTENTE CAPO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	355,62
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		495,64
ASSISTENTE	ASSISTENTE	324,72
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	153,80

».

[*] SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHÉ LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è riportato nelle note all'art. 2.

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.». Se ne riporta il testo dell'art. 172:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 4 *(Effetti dei nuovi stipendi)*. — 1 - 3. *(Omissis)*.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-*bis*	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-*bis*	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n 164:

«Art. 5 *(Indennità pensionabile)*. — 1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

b) dal 1° gennaio 2003:

Qualifiche	Euro
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	716,00
Comissario capo e qualifiche equiparate	702,70
Commissario e qualifiche equiparate	696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate	668,10
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate	680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate	649,60
Ispettore e qualifiche equiparate	629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate	609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	626,50
Sovrintendente e qualifiche equiparate	589,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	586,60
Assistente capo e qualifiche equiparate	527,70
Assistente e qualifiche equiparate	480,40
Agente scelto e qualifiche equiparate	439,40
Agente e qualifiche equiparate	404,20».

Note all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2:

«Art. 8 *(Indennità di presenza notturna e festiva)*. — 1. *(Omissis)*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 14 *(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella «*A*» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, reca «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.». Se ne riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 *(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;

b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;

c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 18 giugno 2002, n. 164, nonché la tabella 4 allegata al medesimo decreto:

«Art. 42 *(Nuovi stipendi)*. — 1 - 2. *(Omissis)*.

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro 8.776,59
livello VI	Euro 9.675,07
livello VI-*bis*	Euro 10.379,57
livello VII	Euro 11.082,86
livello VII-*bis*	Euro 11.861,89
livello VIII	Euro 12.643,32
livello IX	Euro .... 14.437,35».

« TABELLA 4
(Art. 2, comma 4)

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

TABELLA DEGLI STIPENDI AL 1° GENNAIO 2005 BASATI SUI PARAMETRI

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	POSIZIONI ECONOMICHE DI PROVENIENZA								STIPENDIO BASATO SUL SISTEMA DEI PARAMETRI	
		LIVELLO	STIPENDIO ANNUO LORDO	NUMERO SCATTI GERARCHICI (Tabella allegata art. 43 bis Legge 1 aprile 1981 n° 121; Artt. 138 - 140 Legge 312/80)	NUMERO SCATTI AGGIUNTIVI (DECRETI LEGISLATIVI: 83/2001-67/2001)	EMOLUMENTO PENSIONABILE DI RIORDINO (DECRETI LEGISLATIVI: 83/2001-67/2001)	EMOLUMENTI: - M.LLO AIUTANTE (Art. 3 comma 2 Legge 28.3.97 n° 85) - BRIG. CAPO - APP. SC. (Art. 1 comma 1 e 3 Legge 30.11.00 n° 356)	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	TOTALE STIPENDIO E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI	STIPENDI ANNUI LORDI CON PARAMETRI
	UFFICIALI										
TEN.COLONNELLO\ MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	IX	14.437,35	0	0			6.641,40	21.078,75	150,00	22.372,50
CAPITANO	CAPITANO	VIII	12.643,32	1	0			6.545,28	19.505,68	144,50	21.552,18
TENENTE	TENENTE	VIII	12.643,32	0	0			6.545,28	19.188,60	139,00	20.731,85
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	VII BIS	11.861,89	0	0			6.495,48	18.357,37	133,25	19.874,24
	RUOLO ISPETTORI										
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"\ MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"\ MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	VII BIS	11.861,89	0	2		781,43	6.495,48	19.733,89	139,00	20.731,85
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS \ MARESCIALLO AIUTANTECON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 83/2001 e D.L.vo 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 a. nel grado)		11.861,89	0	1		781,43	6.495,48	19.436,35	135,50	20.209,83
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 83/2001 e D.L.vo 67/2001			11.861,89	0	0		781,43	6.495,48	19.138,80		20.209,83
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO MA DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 83/2001 e D.L.vo 67/2001			11.861,89	0	1			6.495,48	18.654,92		20.209,83
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 83/2001 e D.L.vo 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE		11.861,89	0	0			6.495,48	18.357,37	133,00	19.836,95
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	VII	11.082,86	0	0			6.445,80	17.528,66	128,00	19.091,20
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	VI BIS	10.379,57	1	0	258,23		6.408,48	17.306,77	124,00	18.494,60
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO			10.379,57	1	0			6.408,48	17.048,54		18.494,60
MARESCIALLO CON PIU' 1 ANNo NEL GRADO	MARESCIALLO	VI	9.675,07	2	0	258,23		6.371,04	16.790,09	120,75	18.009,86
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNo NEL GRADO			9.675,07	2	0			6.371,04	16.531,86		18.009,86
	RUOLO SOVRINTENDENTI										
BRIGADIERE CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	VI BIS	10.379,57	0	1		232,41	6.408,48	17.280,95	122,50	18.270,88
BRIGADIERE CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO			10.379,57	0	0		232,41	6.408,48	17.020,46		18.270,88
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO			10.379,57	0	1			6.408,48	17.048,54		18.270,88
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO	VI BIS	10.379,57	0	0			6.408,48	16.788,05	120,25	17.935,29
BRIGADIERE	BRIGADIERE	VI	9.675,07	1	0			6.371,04	16.288,99	116,25	17.338,69
VICEBRIGADIERE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	VICE BRIGADIERE		9.675,07	0	0	191,09		6.371,04	16.237,20	112,25	16.742,09
VICEBRIGADIERE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO			9.675,07	0	0			6.371,04	16.046,11		16.742,09
	RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI/FINANZIERI										
APPUNTATO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	V	8.776,59	3	1		247,90	6.317,88	16.224,03	113,50	16.928,53
APPUNTATO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO	V	8.776,59	3	0		247,90	6.317,88	16.003,61	111,50	16.630,23
APPUNTATO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO			8.776,59	3	0			6.317,88	15.755,71		16.630,23
APPUNTATO	APPUNTATO	V	8.776,59	2	0			6.317,88	15.535,30	108,00	16.108,20
CARABINIERE SCELTO\FINANZIERE SCELTO	CARABINIERE SCELTO\FINANZIERE SCELTO	V	8.776,59	1	0			6.317,88	15.314,88	104,50	15.586,18
CARABINIERE\FINANZIERE	CARABINIERE\FINANZIERE	V	8.776,59					6.317,88	15.094,47	101,25	15.094,47

».

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è riportato nelle note all'art 2.

— Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riportato nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 41 *(Ambito di applicazione e durata)*. — 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto sulle procedure.».

— Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riportato nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo della tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B2 Anticipazioni anno 2004 Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Art. 5, comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	UFFICIALI	
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	**730,74**
CAPITANO	CAPITANO	**1.156,47**
TENENTE	TENENTE	**871,66**
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	**856,75**

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	RUOLO ISPETTORI	
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"/MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS "LUOGOTENENTE"/MARE-SCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	**564,80**
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 a. nel grado)	**437,44**
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001		**604,94**
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO MA DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001		**878,81**
MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lgs. n. 83/2001 e D.Lgs. n. 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S.UPS/MARESCIALLO AIUTANTE	**835,69**
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	**882,55**
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	**671,47**
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		**817,33**
MARESCIALLO CON PIÙ 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	**690,07**
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		**835,93**
	RUOLO SOVRINTENDENTI	
BRIGADIERE CAPO CON PIÙ 30 ANNI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	**559,69**
BRIGADIERE CAPO CON PIÙ 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		**706,26**
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		**690,97**
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO	**647,98**
BRIGADIERE	BRIGADIERE	**593,46**
VICE BRIGADIERE CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	VICE BRIGADIERE	**285,18**
VICE BRIGADIERE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		**393,10**
	RUOLO APPUNTATI, CARABINIERI E FINANZIERI	
APPUNTATO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO (con 8 anni nel grado)	**400,17**
APPUNTATO SCELTO CON PIÙ 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO	**355,62**
APPUNTATO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		**495,64**
APPUNTATO	APPUNTATO	**324,72**
CARABINIERE SCELTO/FINANZIARE SCELTO	CARABINIERE SCELTO/FINANZIARE SCELTO	**153,80**

».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è riportato nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 43 *(Effetti dei nuovi stipendi)*. — 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-*bis*	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-*bis*	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 44 *(Indennità pensionabile)*. — 1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

b) dal 1° gennaio 2003:

Gradi	Euro
Tenente colonnello e Maggiore	716,00
Capitano	702,70
Tenente	696,30
Sottotenente	668,10
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante	680,20
Maresciallo capo	649,60
Maresciallo ordinario	629,40
Maresciallo	609,70
Brigadiere capo	626,50
Brigadiere	589,50
Vice Brigadiere	586,60
Appuntato scelto	527,70
Appuntato	480,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto	439,40
Carabiniere e finanziere	404,20».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:

«Art. 20 *(Indennità di presenza notturna e festiva)*. — 1. *(Omissis)*.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:

«Art. 53 *(Efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «*A*» allegata al presente decreto:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annual-

mente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348:

Art. 8 *(Efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;

b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)*. — 1 - 46. *(Omissis).*

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

04G0336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. **302.**

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, nonché delle Forze armate;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato — ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finaziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-*bis*	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-*bis*	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nella tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, è rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sottotenente	133,25	20.587,13
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	21.475,50
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
1° Maresciallo	133,00	20.548,50
Maresciallo Capo	128,00	19.776,00
Maresciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Maresciallo	120,75	18.655,88
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Sergente Maggiore Capo	120,25	18.578,63
Sergente Maggiore	116,25	17.960,63
Sergente	112,25	17.342,63
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	17.226,75
Caporal Maggiore Capo	108,00	16.686,00
Caporal Maggiore Scelto	104,50	16.145,25
1° Caporal Maggiore	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla

legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B3 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità:

Gradi e posizioni economiche	Livello	Euro
Tenente colonnello/Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII-*bis*	29,88
1° Maresciallo luogotenente	VII-*bis*	32,44
1° Maresciallo con più 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d. l.vo 82/2001		30,88
1° Maresciallo con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d. l.vo 82/2001	VII-*bis*	30,88
1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d. l.vo 82/2001		30,88
1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d. l.vo 82/2001	VII-*bis*	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario	VI-*bis*	28,28
Maresciallo	VI	28,02
Sergente maggiore capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado		27,61
Sergente maggiore capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-*bis*	27,61
Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado		27,61
Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI-*bis*	26,61
Sergente maggiore	VI	26,02
Sergente	VI	24,23
Caporal maggiore capo scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado	V	26,32
Caporal maggiore capo scelto con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Caporal maggiore capo scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado		25,43
Caporal maggiore capo	V	23,87
Caporal maggiore scelto	V	22,31
1° Caporal maggiore	V	21,44

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturno festivo (euro)
Livelli	Gradi	Parametri			
IX	Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Capitano	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Tenente	139,00	12,27	13,87	16,01
VII-*bis*	Sottotenente	133,25	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	1° Maresciallo Luogotenente	139,00	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	11,71	13,24	15,27
VII-*bis*	1° Maresciallo	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Maresciallo Capo	128,00	11,21	12,67	14,62
VI-*bis*	Maresciallo Ordinario	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Maresciallo	120,75	10,26	11,60	13,39
VI-*bis*	Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	10,74	12,14	14,00
VI-*bis*	Sergente Maggiore Capo	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Sergente Maggiore	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Sergente	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Caporal Maggiore Capo	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Caporal Maggiore Scelto	104,50	9,65	10,91	12,59
V	1° Caporal Maggiore	101,25	9,65	10,91	12,59

Art. 4.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello	32,50	10,00
Maggiore	32,50	10,00
Capitano	32,50	10,00
Tenente	32,50	10,00
Sottotenente	32,50	10,00
1° Maresciallo	32,50	10,00
Maresciallo Capo	31,00	10,00
Maresciallo Ordinario	31,00	10,00
Maresciallo	31,00	10,00
Sergente Maggiore Capo	31,00	10,00
Sergente Maggiore	30,00	10,00
Sergente	30,00	10,00
Caporal Maggiore Capo Scelto	30,00	10,00
Caporal Maggiore Capo	29,00	10,00
Caporal Maggiore Scelto	29,00	10,00
1° Caporal Maggiore	28,00	10,00
Sottotenente CPL	31,00	10,00

2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello	226,50	236,50
Maggiore	226,50	236,50
Capitano	224,50	234,50
Tenente	222,50	232,50
Sottotenente	214,50	224,50
1° Maresciallo	219,50	229,50
Maresciallo Capo	214,00	224,00
Maresciallo Ordinario	210,00	220,00
Maresciallo	206,00	216,00
Sergente Maggiore Capo	208,00	218,00
Sergente Maggiore	204,00	214,00
Sergente	201,00	211,00
Caporal Maggiore Capo Scelto	201,00	211,00
Caporal Maggiore Capo	200,00	210,00
Caporal Maggiore Scelto	199,00	209,00
1° Caporal Maggiore	194,00	204,00
Sottotenente CPL	206,00	216,00

Art. 5.

Indennità operative ed altre indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata, rispettivamente, in € 160,00 mensili lordi, in € 180,76 mensili lordi e in € 237,57 mensili lordi.

2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalità è autorizzata la maggiore spesa di € 945.000 annui, ferme restando le modalità di attribuzione previste nel medesimo articolo 16.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.

4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.

5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 6.

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di € 12,00.

Art. 7.

Compensi forfetari di guardia e di impiego

1. Le risorse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di € 13.735.000 e per l'anno 2005 di € 20.095.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono così rideterminate: prima fascia: € 36,00; seconda fascia: € 39,00; terza fascia: € 42,00; quarta fascia: € 47,00.

Art. 8.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in € 153.140.000 per il 2004 ed in € 243.950.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.». Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 *(Provvedimenti)*. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *A)* sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *B)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-*bis*. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualita di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *B)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta — da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa — al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis.* Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca: «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».

— La legge 29 marzo 2001, n. 86 reca: «Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.». Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)*. — 1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, reca «Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.». Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3:

«3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

livello V	Euro	8.776,59
livello VI	Euro	9.675,07
livello VI-*bis*	Euro	10.379,57
livello VII	Euro	11.082,86
livello VII-*bis*	Euro	11.861,89
livello VIII	Euro	12.643,32
livello IX	Euro	14.437,35».

— Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nonché la tabella 5 allegata al medesimo decreto:

«Art. 2 *(Sistema dei parametri stipendiali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

«Art. 3 *(Effetti del sistema dei parametri stipendiali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.

4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.».

« TABELLA 5
(Art. 2, COMMA 4)

FORZE ARMATE

TABELLA DEGLI STIPENDI AL 1° GENNAIO 2005 BASATI SUI PARAMETRI

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	POSIZIONI ECONOMICHE DI PROVENIENZA								STIPENDIO BASATO SUL SISTEMA DEI PARAMETRI	
		LIVELLO	STIPENDIO ANNUO LORDO	NUMERO SCATTI GERARCHICI (Decreto Legislativo 196/95; Artt. 138 - 140 Legge 312/80; Decreto Legislativo 298/2000)	NUMERO SCATTI AGGIUNTIVI (DECRETO LEGISLATIVO: 82/2001)	EMOLUMENTO PENSIONABILE DI RIORDINO (DECRETO LEGISLATIVO: 82/2001)	EMOLUMENTI: - 1° M.llo (Art. 3 comma 2 Legge 28.3.97 n° 85) - Serg. Magg. Capo - Capor. M. Capo Sc. (Art. 2 comma 1 e 3 Legge 30.11.00 n° 356)	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	TOTALE STIPENDIO E INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI	STIPENDI ANNUI LORDI CON PARAMETRI
	UFFICIALI										
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	IX	14.437,35	0	0			6.641,40	21.078,75	150,00	22.372,50
CAPITANO	CAPITANO	VIII	12.643,32	1	0			6.545,28	19.505,68	144,50	21.552,18
TENENTE	TENENTE	VIII	12.643,32	0	0			6.545,28	19.188,60	139,00	20.731,85
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	VII BIS	11.861,89	0	0			6.495,48	18.357,37	133,25	19.874,24
	RUOLO MARESCIALLI										
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	VII BIS	11.861,89	0	2		781,43	6.495,48	19.733,89	139,00	20.731,85
1° MARESCIALLO CON PIU' 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)		11.861,89	0	1		781,43	6.495,48	19.436,35	135,50	20.209,83
1° MARESCIALLO CON PIU' 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001			11.861,89	0	0		781,43	6.495,48	19.138,80		20.209,83
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001			11.861,89	0	1			6.495,48	18.654,92		20.209,83
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001	1° MARESCIALLO		11.861,89	0	0			6.495,48	18.357,37	133,00	19.836,95
MARESCIALLO CAPO CON MENO 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	VII	11.082,86	0	0			6.445,80	17.528,66	128,00	19.091,20
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E SEI MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	VI BIS	10.379,57	1	0	258,23		6.408,48	17.306,77	124,00	18.494,60
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO			10.379,57	1	0			6.408,48	17.048,54		18.494,60
MARESCIALLO CON PIU' 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	VI	9.675,07	2	0	258,23		6.371,04	16.790,09	120,75	18.009,86
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO			9.675,07	2	0			6.371,04	16.531,86		18.009,86
	RUOLO SERGENTI										
SERG.MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	VI BIS	10.379,57	0	1		232,41	6.408,48	17.280,95	122,50	18.270,88
SERG.MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO			10.379,57	0	0		232,41	6.408,48	17.020,46		18.270,88
SERG.MAGG. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO			10.379,57	0	1			6.408,48	17.048,54		18.270,88
SERG.MAGG. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGGIORE CAPO	VI BIS	10.379,57	0	0			6.408,48	16.788,05	120,25	17.935,29
SERGENTE MAGGIORE	SERGENTE MAGGIORE	VI	9.675,07	1	0			6.371,04	16.288,99	116,25	17.338,69
SERGENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	SERGENTE		9.675,07	0	0	191,09		6.371,04	16.237,20	112,25	16.742,09
SERGENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO			9.675,07	0	0			6.371,04	16.046,11		16.742,09
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE										
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	V	8.776,59	3	1		247,90	6.317,88	16.224,03	113,50	16.928,53
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	V	8.776,59	3	0		247,90	6.317,88	16.003,61	111,50	16.630,23
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO			8.776,59	3	0			6.317,88	15.755,71		16.630,23
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	V	8.776,59	2	0			6.317,88	15.535,30	108,00	16.108,20
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	V	8.776,59	1	0			6.317,88	15.314,88	104,50	15.586,18
1° CAPORAL MAGGIORE	1° CAPORAL MAGGIORE	V	8.776,59					6.317,88	15.094,47	101,25	15.094,47

».

— La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.».

— La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.». Si riporta il testo dell'art. 2, commi 9, 10 e 11:

«Art. 2 *(Armonizzazione)*. — 9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione e durata)*. — 1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decrete sulle procedure.».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato». Si riporta il testo dell'art. 82:

«Art. 82 *(Assegno alimentare)*. — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

— Si riporta la Tabella B3 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193:

«Tabella B3 Anticipazioni anno 2004 Personale delle Forze Armate (Art. 5, comma 2).

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	UFFICIALI	
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	**730,74**
CAPITANO	CAPITANO	**1.156,47**
TENENTE	TENENTE	**871,66**
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	**856,75**

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	RUOLO MARESCIALLI	
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	**564,80**
1° MARESCIALLO CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001		**437,44**
1° MARESCIALLO CON PIÙ DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	**604,94**
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001		**878,81**
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. N. 82/2001	1° MARESCIALLO	**835,69**
MARESCIALLO CAPO CON MENO 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	**882,55**
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIÙ 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	**671,47**
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		**817,43**
MARESCIALLO CON PIÙ 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	**690,07**
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		**835,93**
	RUOLO SERGENTI	
SERG. MAGG.CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		**559,69**
SERG. MAGG.CAPO CON PIÙ 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	**706,26**
SERG. MAGG.CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIÙ 4 ANNI NEL GRADO		**690,97**
SERG. MAGG.CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGGIORE CAPO	**647,98**
SERGENTE MAGGIORE	SERGENTE MAGGIORE	**593,46**
SERGENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	SERGENTE	**285,18**
SERGENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		**393,10**
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	**400,17**
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	**355,62**
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SCELTO	**495,64**
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	**324,72**
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	**153,80**

».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è riportato nelle note all'art. 2.

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Si riporta il testo dell'art. 172:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-*bis*	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-*bis*	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Art. 10 *(Importo aggiuntivo pensionabile)*. — 1-3. *(Omissis)*.

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:

Grado	Euro
Tenente Colonnello	194,00
Maggiore	194,00
Capitano	192,00
Tenente	190,00
Sottotenente	182,00
1° Maresciallo	187,00
Maresciallo Capo	183,00
Maresciallo Ordinario	179,00
Maresciallo	175,00
Sergente Maggiore Capo	177,00
Sergente Maggiore	174,00
Sergente	171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto	169,00
Caporal Maggiore Capo	168,00
Caporal Maggiore Scelto	167,00
1° Caporal Maggiore	166,00
Sottotenente CPL	175,00».

Note all'art. 5:

— Si riporta la Tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Tabella 1 (art. 5, comma 1):

Grado Misure mensili lorde	Euro
Tenente Colonnello +25	402,84
Tenente Colonnello	371,85
Maggiore	343,44
Capitano	333,11
Tenente	299,55
Sottotenente	165,27
Primo Maresciallo +29	343,44
Primo Maresciallo +25	333,11
Primo Maresciallo	299,55
Maresciallo Capo +25	299,55
Maresciallo Capo	278,89
Maresciallo Ordinario +15	258,23
Maresciallo Ordinario +10	237,57
Maresciallo Ordinario	180,76
Maresciallo	154,94
Sergente Maggiore Capo +25	299,55
Sergente Maggiore Capo	278,89
Sergente Maggiore +18	258,23
Sergente Maggiore +15	229,82
Sergente Maggiore	154,94
Sergente	150,00
Caporal Maggiore Capo Scelto +29	278,89
Caporal Maggiore Capo Scelto +25	258,23
Caporal Maggiore Capo Scelto +17	237,57
Caporal Maggiore Capo Scelto	229,82
Caporal Maggiore Capo	180,76
Caporal Maggiore Scelto	154,94
1° Caporal Maggiore (*)	120,00».

— La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca: «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.». Si riporta il testo dell'art. 16:

«Art. 16 *(Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale)*. — Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'azianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:

poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;

stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.

Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.».

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, reca: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.». Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1:

«Art. 7 *(Indennità di presenza festiva)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Art. 9 *(Compensi forfettari di guardia e di impiego)*. — 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di centoventi giorni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».

— Si riporta la Tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Tabella 2 (art. 9, comma 2):

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Grado	Fascia	Importo
1° Cap. magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo S. Sergente Sergente Magg.	I	34,00
Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresc. Ordinario Maresc. Capo S. Tenente	II	37,00
Primo Maresciallo Tenente Capitano	III	40,00
Maggiore Ten. Col.	IV	45,00.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)*. — 1-46. *(Omissis)*.

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.».

04G0337

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G402040/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.